



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO E SPORT**

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 12-05-2015

P. IL DIRIGENTE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con il seguente progetto si intendono presentare alcune modifiche alla Legge "Disciplina dell'attività sportiva" del 13 marzo 1997 n.32, apportando gli aggiornamenti e i correttivi che in quasi venti anni dalla sua introduzione, si sono resi necessari per essere rispondenti ai principi fondamentali della Carta Olimpica e in sintonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Dalla costituzione del CONS nel 1959 e dal suo riconoscimento da parte del CIO in occasione delle Olimpiadi di Roma 1960, si è atteso oltre vent'anni per il varo della prima Legge in materia sportiva, la n.33 del 29 aprile 1981, a cui ne è seguita una seconda, dieci anni dopo, la n.133 del 23 ottobre 1991, fino a giungere al testo in vigore, la n.32 del 13 marzo 1997.


Pur riconoscendo all'epoca la sua validità, il mondo sportivo si è rapidamente e radicalmente sviluppato e trasformato, dovendosi confrontare, non senza difficoltà, sui principi anche di carattere transnazionale, ai quali l'attuale testo risulta essere spesso assente, carente o persino limitante.

L'esperienza maturata dal movimento sportivo sammarinese, che ha ricevuto un forte impulso nel 1985 con i primi Giochi dei Piccoli Stati d'Europa a San Marino e le proficue relazioni instaurate con il C.O.N.I. attraverso la sottoscrizione di tre accordi bilaterali (1982, 1989 e 2009), spingono il C.O.N.S. e le sue Federazioni a sollecitare il legislatore, per dotare il mondo sportivo di strumenti normativi più adeguati e più rispondenti ai tempi di oggi per rapportarsi, alla pari, con tutte le organizzazioni sportive italiane limitrofe ed internazionali.

Non ultimo, occorre evidenziare il ruolo assunto dallo Sport nella società civile a livello planetario, riportando una sintesi del discorso del Presidente del CIO, Thomas Bach, in occasione della 69<sup>a</sup> Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre 2013, il quale ha dichiarato che *"Lo Sport è veramente l'unica area dell'esistenza umana che ha raggiunto una Legge universale"*. Ne consegue, altresì, il riconoscimento dell'ONU sul ruolo dello Sport e della sua massima Organizzazione, ovvero del CIO che esige il diritto ad una propria autonomia - responsabile - dai Governi di tutto il mondo per l'applicazione concreta di questa Legge universale. Ne consegue che la politica, a tutti i livelli, deve rispettare questa autonomia. La risoluzione dell'ONU, identifica lo Sport anche come strumento *"privilegiato"* per promuovere l'istruzione, la salute, lo sviluppo e la pace nel mondo, evidenziando il ruolo strategico del Movimento Olimpico del CIO, di cui il CONS è parte integrante e attiva, come ci è stato riconosciuto anche di recente dai vertici dei Comitati Olimpici Europei convenuti a San Marino nel 2013.

Per il conseguimento di questi fini è essenziale che i Comitati Olimpici Nazionali, compreso il nostro, lavorino in sinergia con i Governi per indirizzare l'azione dello Sport in particolare anche nei settori dell'Istruzione, della Sanità, della pianificazione urbana, della coesione sociale e la costruzione ed affermazione della pace.

Si pone pertanto all'attenzione del legislatore, la necessità di dover riconoscere allo Sport sammarinese gli strumenti legislativi effettivi ed adeguati, attraverso i quali, poter assicurare, oltre alla formazione tecnica di giovani talenti per migliorarne le loro prestazioni, l'organizzazione di eventi e altre attività ed iniziative sportive con finanziamenti e agevolazioni, rimarcando il





## SEGRETERIA DI STATO TURISMO E SPORT

riguardevole impegno profuso in questi ultimi anni, nell'allestimento di manifestazioni di spessore anche internazionale, in territorio e fuori dai confini, assurgendo a ruolo di veri ambasciatori della Repubblica nel mondo.

Nel contempo la raccomandazione del mondo dello Sport è quella di vedersi riconoscere un sistema operativo semplice ma efficace, rapportato al vasto contesto legislativo generale, il quale impone sempre più una mole di procedure e atti burocratici che mal si conciliano con l'attività sottratta dal tempo libero di tanti operatori sportivi, che si dedicano volontariamente e motivati dalla passione per lo Sport e per la crescita degli sportivi e delle discipline sportive.

Il movimento sportivo quindi, oltre a promuovere il benessere, fisico e mentale, le condizioni di vita della persona umana, chiede il riconoscimento del suo ruolo e della sua efficacia, in tutti gli strati della società civile, soprattutto nell'educazione, valorizzando ed enfatizzando i concetti di "rispetto" e di "spirito di sacrificio", valori etici universali e basilari nello Sport, che poi devono seguire nella società civile, alla base nella nostra piccola realtà e non può prescindere dall'essere un'attività ben radicata per riuscire nell'intento di formare bravi e corretti cittadini.

Su questi presupposti si basano le finalità del movimento sportivo sammarinese e rappresentano una sfida cruciale, intrinsecamente motivante e appagante per i suoi dirigenti sportivi, espressione di una genuina azione di volontariato.

Questa bozza di proposta, introduce tutta una serie di interventi di modifica legislativa, puntuale e concreta, che sono stati avviati su un documento base redatto, in sede di Commissione di lavoro del CONS, nel 2005, a cui sono stati successivamente, apportati emendamenti e rivisitazioni con il gruppo di lavoro misto CONS - Segreteria di Stato allo Sport.

Gli interventi, nel loro complesso, sono volti a favorire e a promuovere l'attività sportiva e a migliorare e adeguare il quadro normativo sullo Sport partendo da un approccio di base che riconosca esplicitamente una base dilettantistica al movimento sportivo sammarinese, fortemente incentrata sulla promozione sociale, al suo interno e votata a promuovere la Repubblica, quando interagisce fuori dai confini.

Giova ricordare, infatti, come tanti dirigenti sportivi operano nel mondo dello Sport, non per fini prettamente personali, ma per l'amore e la passione che li accomuna nello Sport e perché semplicemente appassionati e ben consci del ruolo che rivestono, essendo anche socialmente ben radicati in ampi strati della cittadinanza e pertanto degni e meritevoli del rispetto e della funzione che a loro si deve nelle crescere ed educare la Società

L'articolato segue volutamente l'ordine della Legge attuale, per facilitarne la comparazione diretta ed immediata sui vari argomenti affrontati, pur prevedendo in alcuni casi, l'inserimento di nuovi articoli e principi, che si basano su concetti innovativi, per adeguare la nuova Legge alla realtà attuale e prossima futura.

**Il Titolo I** definisce le finalità, integrando il riconoscimento dello Stato anche sulla **funzione sociale** dello Sport e la **valorizzazione dell'Associazione sportiva**, elemento vitale per la sua stessa esistenza, oltre a essere fattore aggregante e strumento di dialogo per la collettività e per contrastare i disagi sociali moderni; una **maggiore attenzione verso la Scuola**, rafforzando lo spessore dei rapporti con le Istituzioni scolastiche di base e l'inserimento di concrete proposte educative, al fine di far penetrare lo Sport nella Scuola, non solo sotto l'aspetto fisico o prettamente motorio, ma anche dal punto di vista formativo ed educativo.



## SEGRETERIA DI STATO TURISMO E SPORT

**Il Titolo II** vede l'abolizione della Consulta dello Sport, organo pletorico mai convocato dalla sua introduzione con la Legge del 1991 e l'istituzione di un nuovo strumento di confronto, a livello politico, ovvero la "**Commissione Nazionale per lo Sport**", fra il CONS e le Segreterie di Stato competenti nel movimento sportivo sammarinese, con le deleghe allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili.

**Il Titolo III** revisiona l'Ente CONS, in senso lato, apportando le modifiche più sostanziali relative a struttura, competenze ed organizzazione della "Federazione delle Federazioni", adeguandola alla **Carta Olimpica e rafforzandone l'autonomia** e precisandone le competenze, dando un nuovo assetto ai suoi organi. In particolare:

**L'articolo 7** introduce l'adozione di uno **Statuto** autonomo del CONS quale strumento indispensabile per il riconoscimento da parte del CIO. Riconosce il ruolo e la posizione all'interno dell'Ente per gli **atleti diversamente abili**, istituendo un Organismo, equiparato ad una Federazione Sportiva (ovviando così il problema della denominazione formale della struttura come requisito di riconoscimento formale del CONS diventando così automatico), e la legittima esistenza (e aggiungasi coesistenza) del **Comitato Paralimpico** e degli **Special Olympics** come due realtà autonome e ben distinte ma rappresentate insieme, in seno al massimo organo deliberativo del CONS, ovvero il Consiglio Nazionale.

**Gli articoli 8 e 9** definiscono le competenze, le attribuzioni e il finanziamento del CONS, ovviamente aggiornate, introducendo come elemento d'innovazione, l'indispensabile necessità di prevedere delle minime **agevolazioni fiscali** (anche se, di fatto, già introdotte nel 2013 con la Legge n.166 ma che potrebbero non essere reiterate in futuro), la reintroduzione del **Credito Sportivo agevolato** per la realizzazione di impianti sportivi e la concessione al CONS, in presenza di grandi e rilevanti eventi sportivi, quale ad esempio i Giochi San Marino 2017, di poter accantonare fondi di provenienza non pubblica (quali contributi da Enti internazionali) nei bilanci pluriennali dell'Ente di concerto con la Segreteria di Stato.

**L'articolo 10** meglio evidenzia l'utilità pubblica degli impianti sportivi, finalizzate all'affidamento in gestione e valorizzando l'utilizzo delle strutture, aggiornandolo alle attuali esigenze.

**Gli articoli 11-28** disciplinano gli organi del CONS; essi sono stati sostanzialmente rivisitati alla luce delle disposizioni imposte dalla Carta Olimpica, che il CIO prevede quale condizione di riconoscimento per tutti i Comitati Olimpici Nazionali. Le novità salienti, nell'ordine suggerito dall'articolato, sono i seguenti:

- 1) Il **limite di tre mandati** dei membri dell'Esecutivo, nel medesimo incarico.
- 2) **Aggiornamento dei requisiti e le incompatibilità** nel ricoprire i ruoli, riferendosi anche al Codice Mondiale della WADA e della legislazione vigente, per quanto riguarda i rapporti e le relazioni fra gli organismi, le attività svolte e eliminando, alcune incompatibilità troppo limitanti, stante la necessità di dover riconoscere il diritto di rappresentanza e di voto in favore di atleti e tecnici, nei massimi organismi deliberativi del CONS e delle sue Federazioni.
- 3) Il riconoscimento esplicito del concetto di "**maggioranza**" olimpica prevista dal CIO, che vuole gli organismi deliberativi del CONS espressione maggioritaria, anche nel suo Organo esecutivo, delle Federazioni o loro rappresentanti, di Sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici.



## SEGRETERIA DI STATO TURISMO E SPORT

- 4) Allargamento del **Comitato Esecutivo di due ulteriori membri** e il rimando delle **procedure di elezione e di candidatura** alle cariche del Comitato Esecutivo, allo Statuto del CONS per poterli aggiornare più facilmente ed essere sempre aderenti alle disposizioni previste dal CIO.
- 5) Il riconoscimento del **diritto di voto degli Atleti Olimpici** in Consiglio Nazionale e l'abolizione dell'incompatibilità dello status di atleta, tecnico o con altra mansione non dirigenziale, per due membri dell'Esecutivo, fermo restando le incompatibilità di ordine politico e istituzionale.
- 6) L'aggiornamento normativo del Collegio dei Sindaci Revisori, le competenze sui compensi e lo **scioglimento degli Organi direttivi** del CONS (Presidenza e CE) per opera del Consiglio Nazionale anziché della Segreteria di Stato, in ossequio alle disposizioni di autonomia del CIO.

**Il Titolo IV** riguarda la struttura e il ruolo degli organi "operativi" del CONS, quali Federazioni Sportive, **Discipline Sportive Associate** e le Associazioni Sportive. Anche in questo ambito sono state introdotte novità e adeguamenti necessari per l'operatività e l'azione delle organizzazioni sportive. Nella fattispecie:

**L'articolo 29** introduce un importante elemento rappresentato dalla facoltà per le Federazioni, a loro discrezione o per atto deferito dal CONS, di dotarsi di **personalità giuridica propria**.

**Gli articoli 30-31** specificano, in dettaglio, la natura delle Federazioni e i loro requisiti per il riconoscimento e mantenimento del loro status all'interno del CONS. L'art. 31 definisce meglio le categorie degli iscritti e modalità di appartenenza.

**L'articolo 36** vede modificare i **criteri di eleggibilità ed incompatibilità**, introducendo novità in merito alla trasparenza e legalità d'azione, riguardo conflitto d'interesse e liaison familiari nei Consigli Federali.

**Gli articoli 39-40-41** introducono nuovi criteri circa l'applicazione dell'ex-art. 39 riguardo all'**affiliazione di nuove Federazioni sportive al CONS**, prevedendo ora la possibilità di associare (direttamente) al CONS le **Discipline Sportive Associate**, pur equiparandole alle Federazioni, ma con meno requisiti necessari e con la possibilità di ambire allo status di Federazione Non Olimpica o viceversa, poter modificare lo status di Federazioni, aggregandole come Discipline Sportive Associate.

**L'articolo 45** istituisce un **Registro delle Associazioni Sportive affiliate**, dotate e non dotate di personalità giuridica, in seno al CONS. Questo permette un maggior controllo del CONS sulle stesse, che pur rimanendo sotto l'ambito della Federazione sportiva di competenza, permette un riconoscimento (parimenti a quanto avviene presso il CONI) ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

**Il Titolo V** estende e meglio determina l'**attività professionistica** e quella dilettantistica, non limitando la sfera del professionismo ai soli atleti, ma introduce il concetto di sport professionistico, regolamentandolo anche per le altre figure sportive (dirigenti, tecnici, collaboratori).

**Gli articoli 48-51** definiscono gli ambiti dello sport professionistico e quello dilettantistico. Viene stabilito in modo inequivocabile che **tutta l'attività sportiva** nell'ambito delle



## SEGRETERIA DI STATO TURISMO E SPORT

Federazioni è da considerarsi di **carattere puramente dilettantistica** a norma di Legge. In particolare l'art. 49 stabilisce l'attività professionistica, se regolato con contratto di lavoro dipendente, è stata limitata alle sole Società per Azioni o alle Società a Responsabilità Limitata, mentre resta libera quella dei lavoratori autonomi, fornendo alcuni spunti e principi giuridici per l'inquadramento. L'articolo 51 sancisce la possibilità per le Federazioni sportive, di **assumere personale o avvalersi di lavoratori autonomi**, con rapporti di diritto privato.

**L'articolo 52** costituisce una novità, riferendosi in parte a quanto già previsto dalla Legge n.166/2013 "Imposta Generale sui Redditi", **parificando le condizioni e le esenzioni previste in Italia**, elevando l'importo esente da €. 5.000,00 a €. 7.500,00 ed estendendo tale agevolazione anche ai dirigenti, tecnici e collaboratori. Permette la possibilità di **raccolta fondi privati**, in esenzione, stabilendo un tetto annuale per le Associazioni e abolisce, e per quanto riguarda le attività sportive svolte dai vari soggetti, elimina **l'incompatibilità o limitazioni delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati** e dei pensionati, base vitale ed insostituibile del mondo dello sportivo. Sancisce, di fatto, per Legge, quella che già ora, salvo rare eccezioni, è la prassi consuetudinaria nei rapporti di vari operatori nelle Federazioni e Associazioni.

**Il Titolo VI** viene integrato specificando, oltre al ruolo e i doveri dell'Atleta e dell'Ufficiale di gara, anche dei Dirigenti Sportivi e la costituzione delle Commissioni degli Atleti e Rappresentanti Tecnici.

**L'articolo 53** riconosce il **ruolo della rappresentanza degli atleti**, finalizzato a formulare proposte, suggerimenti e migliorie al management delle Organizzazioni sportive. Istituisce la **Commissione Atleti Olimpici**, prevista dalla Carta del CIO, come pure le Commissioni Atleti federali, in tutte le realtà sportive, che possono costituire una **Commissione Atleti Nazionale**, sulla base di quelle federali, ove presenti, prevedendo il diritto di rappresentanza di voto ed una minima autonomia finanziaria.

**L'articolo 54** intende delineare il **ruolo dei dirigenti sportivi e dei tecnici**, assente nella Legge attuale e rafforza l'assenza delle finalità di lucro nelle attività sportive dilettantistiche, che nella maggioranza dei casi, è svolta da persone che dedicano il loro tempo libero a finalità sociali e non personali, nell'esercizio della pratica sportiva, che deve essere intesa, anche e soprattutto, come attività educativa e formativa dei giovani.

**Il Titolo VII** aggiorna il servizio di **Medicina dello Sport**, ora assicurato anche da soggetti privati e precisa, adeguando il ruolo, le competenze e la struttura dell'ex **Comitato Permanente Anti-doping**, ora individuato, in armonia con l'ordinamento internazionale, con la dizione di NADO San Marino (ovvero Organizzazione Nazionale Anti-Doping) alle norme del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

**L'articolo 55** specifica le competenze in merito alla **tutela sanitaria**, gratuita **fino alla maggiore età** (prima limitata all'età scolare) ed estendendola agli **atleti diversamente abili**.

**L'articolo 56** interviene rimandando ad appositi Decreti delegati per quanto la regolamentazione - attualmente assente a San Marino - in merito alle disposizioni riguardo l'abilitazione della **certificazione delle idoneità sportiva**, agonistiche e non agonistiche e le modalità dei controlli da effettuare in base all'attività svolta.



## SEGRETERIA DI STATO TURISMO E SPORT

**Il Titolo VIII** estende la copertura assicurativa obbligatoria a tutti i tesserati, a prescindere dal ruolo.

**Il Titolo IX** riforma radicalmente la Giustizia Sportiva abolendo definitivamente la giurisdizione prima demandata agli organi decisionali delle Federazioni e successivamente del CONS.

**L'articolo 59** - La **giustizia sportiva** ora individua i tre precedenti gradi (Consiglio Federale - Comitato Esecutivo - Consiglio Nazionale), come segue:

- 1) Il Primo grado attraverso uno o più livelli di giurisdizione, organi esterni al Consiglio Federale, come eventualmente previsto negli Statuti delle singole Federazioni.
- 2) Il Secondo grado attraverso l'istituzione di un Giudice Sportivo monocratico (presso il CONS).
- 3) Il Terzo grado attraverso il Giudice d'Appello (o secondo grado) formato da due membri (CONS).

Prevede, inoltre, la non competenza in materia di Doping, materia demandata quest'ultima, ad altro Giudice d'Appello nel Tribunale Nazionale Anti-Doping.

**L'articolo 60** prevede l'adozione di un apposito **Regolamento di Giustizia Sportiva** prevedendo l'istituzione della **clausola compromissoria**

**Al Titolo X** vengono meglio definite le modalità e la concertazione d'intervento per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sulla base del Piano di Priorità approvato dal Consiglio Nazionale.

**Il Titolo XI** viene aggiornato alle nuove disposizioni in merito all'organizzazione del personale della Pubblica Amministrazione e in particolare:

**All'articolo 62** si prevede esplicitamente la possibilità di avvalersi di altro personale pubblico, nell'ambito della **mobilità temporanea di personale per progetti specifici**, ivi compresi per gli A.I.N.

**Gli articoli 63-65** determinano e inquadrano il personale presso il CONS abolendo l'organico e stabilendo la concertazione con il Direttore della Funzione Pubblica per la **determinazione del fabbisogno** del personale e quindi gli organici del CONS su indicazione del Comitato Esecutivo.

**Gli articoli 67-69** precisano in modo più definito gli ambiti e le modalità di rilascio dei congedi e distacchi sportivi, strumento indispensabile per l'operatività delle Federazioni e del CONS, in considerazione della realtà del movimento sportivo che altrimenti verrebbe escluso dall'esercizio delle attività sportive agonistiche, inserendo i **Giochi Europei, Giochi dei Piccoli Stati e del Mediterraneo**.

**Titolo XII** - Norme transitorie, fra cui la **non retroattività** nell'ambito del limite dei mandati per l'Esecutivo e i termini e le scadenze per l'adozione e adeguamento normativo interno e federale ai disposti della Legge riformata.

Il Segretario di Stato  
Teodoro Lombardi

